Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 25 marzo 1982   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 1982 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Assegno mensile per le casalinghe »

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Quattro Fontane n. 22, presso la Segreteria politica per i problemi della donna.

(1582)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. **1244**.

Approvazione dello statuto della « Scuola internazionale superiore di studi avanzati », in Trieste, presso l'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, con il quale è stata istituita la « Scuola internazionale superiore di studi avanzati », in Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte formulate ai sensi dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 102 dal comitato tecnico per l'approvazione dello statuto;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare, sotto il profilo delle legittimità, le norme statutarie alla normativa dettata in materia dai citati decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo lo statuto della « Scuola internazionale superiore di studi avanzati », in Trieste, presso l'Università degli studi di Trieste, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 176

STATUTO DELLA « SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI », IN TRIESTE

Capo I

CARATTERE DELLA SCUOLA

Art. 1.

La Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è istituto di ricerca e di alta cultura.

La Scuola, quale istituto scientifico speciale, ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata, e all'insegnamento universitario, specialmente nel settore delle discipline fisiche e della matematica, in particolar modo i provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

Come previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, la Scuola svolge le proprie attività anche in altri settori culturali come regolato dal successivo art. 17.

Art. 3.

Per il conseguimento dei fini istituzionali la Scuola:

identifica e promuove i nuovi settori della ricerca;

promuove ricerche nelle scienze fisiche e matematiche, nonchè il collegamento di queste con altre scienze e attività culturali;

favorisce i rapporti fra scienza teorica e applicata;

funge da foro internazionale per conferenze e simposi e da centro di scambi di idee;

promuove e mantiene attive relazioni con Università, enti ed istituzioni culturali e di ricerca nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e per la diffusione dei lavori della cultura nella società;

promuove sul piano internazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori.

Art. 4.

La Scuola concorda opportune forme di collegamento organico dell'attività scientifica e didattica con l'Università di Trieste e di Udine, anche ai fini dell'attuazione del dettato di cui all'art. 8 della legge 21 gennaio 1980, n. 28 e al titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché con gli istituti di ricerca avanzata nazionali ed internazionali quali: il Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO; l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA); l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO); il Consiglio nazionale delle ricerche; l'Istituto nazionale di alta matematica; la Scuola normale superiore di Pisa; l'Istituto nazionale di fisica nucleare; il Centro internazionale di scienze matematiche di Udine; il Consorzio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica in Trieste; lo osservatorio astronomico di Trieste; l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; ogni altra Università ed istituto di ricerca italiani e stranieri che svolgono attività similari nei settori delle ricerche e degli studi coltivati dalla Scuola.

Art. 5.

Ai fini della realizzazione dei suoi scopi istituzionali, la Scuola può stipulare convenzioni con enti, in particolare con quelli indicati nel precedente art. 4 secondo le norme di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 6.

L'ammissione alla Scuola avviene per selezione secondo le norme di cui ai successivi articoli 9 e 11 e del regolamento interno di cui all'art. 32, senza distinzioni di razza, nazionalità, cittadinanza, sesso o religione.

Per ogni attività didattica e scientifica viene scelta, oltre l'italiano, una lingua di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei ricercatori e dei docenti. Le modalità secondo cui viene scelta tale lingua sono deliberate dal consiglio direttivo, su proposta del consiglio della Scuola.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 7.

L'attività di ricerca e di studio è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento interno di cui al successivo art. 32, secondo comma.

Il calendario è fissato annualmente dal consiglio della Scuola in conformità a detto regolamento.

Art. 8.

La Scuola è organizzata in classi di ricerca e d'insegnamento per l'attività scientifica e didattica. Esse si articolano in settori nell'ambito dei quali operano corsi, seminari di ricerca, attività di laboratorio, gruppi di ricerca, conferenze, simposi o altre forme di attività proposte dal consiglio della Scuola.

Le classi sono:

classe di fisica;

classe di matematica.

La direzione e/o il coordinamento delle classi, dei settori, dei corsi, dei seminari, dei laboratori e dei gruppi di ricerca è affidata dal consiglio direttivo, per periodi determinati, su proposta del consiglio della Scuola, a docenti della Scuola.

Art. 9.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica o in matematica o in materie affini; i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere equipollenti alla corrispondente laurea italiana.

Alla Scuola potranno essere ammessi anche laureati in altre discipline al fine di perseguire le attività previste dal successivo art. 17.

L'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto e avviene con le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

Ogni anno il consiglio direttivo, su indicazione del consiglio della Scuola, determina per l'anno accademico successivo il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola.

Il consiglio direttivo, ove il risultato delle selezioni lo renda opportuno, può ammettere, su proposta del consiglio della Scuola, un numero di allievi in eccedenza a quello determinato ed entro il limite massimo di un quinto del numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

L'ammissione degli allievi alla Scuola è subordinata al risultato di una selezione per titoli e colloquio allo scopo di comprovare l'attitudine dell'allievo alla ricerca e la capacità di seguire con profitto l'attività scientifica e didattica.

Agli allievi, anche stranieri, ammessi alla Scuola potranno essere concesse borse di studio secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

Gli allievi stranieri inoltre potranno godere di borse di studio che vengano eventualmente loro concesse ai sensi della legge 12 marzo 1977, n. 87, ed eventuali successive modifiche.

Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali e non sono cumulabili.

La Scuola può anche ammettere allievi che fruiscano di contributi o borse erogate da altri enti, anche stranieri.

Art. 12.

In accordo alle particolari esigenze della Scuola per quanto attiene la promozione della cultura e della ricerca scientifica e per il funzionamento, in riferimento all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, il consiglio direttivo, oltre alle borse di cui all'art. 11, può istituire annualmente, su proposta del consiglio della Scuola, posti di studio interni compatibilmente con le disponibilità di bilancio, da assegnare agli allievi con modalità e durata fissate dal regolamento interno di cui all'art. 32.

In via transitoria, sino all'assegnazione alla Scuola delle borse di studio di cui al secondo comma dell'art. 11 e all'espletamento dei relativi concorsi, posti di studio interni potranno venire assegnati in sostituzione delle borse.

Art. 13.

Il consiglio della Scuola determina annualmente i settori della ricerca. Gli argomenti dei corsi vanno scelti nell'ambito delle discipline previste dallo statuto di almeno una Università italiana. A questi si potranno aggiungere anno per anno, a giudizio del consiglio della Scuola, altri corsi monografici per soddisfare le esigenze dei vari settori della ricerca.

Art. 14.

Annualmente il consiglio della Scuola definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il piano di attività scientifica e didattica per l'anno immediatamente successivo, corredato da una proposta di spesa, ed elabora un programma orientativo di attività per l'anno susseguente.

Art. 15.

Nell'ambito delle discipline fisiche e matematiche, tra le attività previste dall'art. 8, si svolgono corsi post-universitari per il perfezionamento scientifico nelle discipline o gruppi cui si intitolano.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento denominato « Magister Philosophiae » e un attestato di ricerca denominato « Doctor Philosophiae ». Per l'ottenimento del « Magister Philosophiae » è richiesta una frequenza di due anni, per il « Doctor Philosophiae » di tre anni.

E' in facoltà del consiglio della Scuola di abbreviare, in casi speciali, di un anno il periodo di studio, agli allievi ammessi qualora abbiano frequentato almeno un anno di studio presso un corso di dottorato di ricerca o altra scuola che siano, a giudizio del consiglio, equiparabili.

Il consiglio della Scuola assegna a ciascun allievo un supervisore.

Gli allievi ammessi al primo anno della Scuola sono tenuti a:

A) Frequentare i corsi del primo anno della Scuola, nel settore cui sono assegnati;

B) Superare gli esami prescritti.

Art. 16.

Per il conseguimento del diploma di perfezionamento di « Magister Philosophiae » occorre:

A) Frequentare i corsi della Scuola;

B) Superare gli esami prescritti dal consiglio della Scuola;

C) Presentare successivamente davanti ad una commissione formata da tre docenti, nominata dal consiglio della Scuola, una tesi che deve contenere una dissertazione critica ed ordinata su un argomento di ricerca.

L'attestato di ricerca di « Doctor Philosophiae » si consegue a seguito di svolgimento di attività di ricerca che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza nel settore in cui l'allievo è iscritto. Gli studi per il « Doctor Philosophiae » sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione, eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con lo assenso e la guida del docente assegnato dal consiglio della Scuola come supervisore. Dopo il primo anno preparatorio, il candidato, sotto la guida del supervisore, si indirizza verso un settore di ricerca integrando le sue conoscenze a mezzo di corsi, seminari, ecc. impartiti presso la Scuola. L'ammissione al secondo anno avviene in base alla norme particolari tecniche fissate dal regolamento interno di cui all'art. 39.

L'ammissione al terzo anno è subordinata al conseguimento del diploma di « Magister Philosophiae » alla fine del secondo anno di studio e al superamento di apposita prova selettiva, secondo le norme particolari fissate dal regolamento interno di cui all'art. 32.

A conclusione della sua attività di ricerca, il candidato dovrà difendere davanti ad una commissione, nominata dal consiglio della Scuola e formata almeno da tre docenti, di cui uno esterno alla Scuola, una dissertazione finale scritta comprovante il conseguimento di risultati di rilevante valore scientifico il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo a una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste internazionali di riconosciuto valore scientifico.

Il consiglio della Scuola può autorizzare gli iscritti al programma di « Doctor Philosophiae » a svolgere alcuni periodi di formazione presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, previo parere favorevole del supervisore.

La direzione ed il coordinamento dei programmi di « Doctor Philosophiae » e Magister Philosophiae » sono affidati dal consiglio della Scuola a docenti della Scuola.

Art. 17.

Per l'attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, la Scuola può istituire corsi, seminari, laboratori e simposi secondo piani di ricerca articolati per nuovi campi di indagine, anche allo scopo di favorire l'integrazione tra discipline diverse (fisico-matematiche e storico-umanistiche) per la migliore conoscenza e la più larga comprensione dei valori delle civiltà europee ed extraeuropee.

Capo III

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 18.

Gli organi della Scuola sono:

il direttore;

il consiglio direttivo;

il consiglio della Scuola;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.

Il direttore è un professore universitario di ruolo, nominato dal consiglio direttivo, sulla base di eventuali indicazioni fornite dal consiglio della Scuola.

Il direttore è il rappresentante legale della Scuola:

promuove e soprintende al funzionamento generale della Scuola ed ha la vigilanza su tutti i servizi;

convoca e presiede il consiglio della Scuola;

dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva;

esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento della Scuola;

conferisce il diploma e l'attestato di cui all'art. 15.

Il direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere riconfermato più di due volte consecutive.

Qualora il Direttore non sia professore di ruolo della Scuola, viene distaccato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Il direttore è sostituito in caso di assenza o di impedimento da un vicedirettore.

Il vicedirettore è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, sulla base anche di eventuali indicazioni fornite dal consiglio della Scuola, fra professori universitari di ruolo della Scuola stessa e tra quelli dell'Università degli studi di Trieste; egli dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Art. 20.

Al consiglio direttivo spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici e ai consigli di amministrazione delle Università ed istituti di istruzione universitaria.

Il consiglio direttivo in particolare:

nomina il direttore e il vicedirettore della Scuola;

approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

delibera sulle modifiche di statuto e sui regolamenti della Scuola;

autorizza la stipulazione di convenzioni con enti, in particolare con quelli indicati nell'art. 4;

propone l'entità delle competenze spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, agli amministratori;

propone i compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai componenti del consiglio dei revisori dei conti;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, dal presente statuto e dal regolamento della Scuola.

E' convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta del direttore o di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta con avviso scritto almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

Il consiglio direttivo è composto:

a) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede;

b) dal direttore della Scuola, con funzioni di vice presidente;

c) dal preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste;

d) dal preside della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste;

e) da un professore rappresentante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare nominato dal presidente dell'Istituto medesimo;

f) da un professore rappresentante dell'Istituto nazionale di alta matematica, nominato dal presidente dell'Istituto medesimo;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominato dal presidente del consiglio medesimo;

h) da un rappresentante del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste;

i) da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominato dal Ministro del tesoro;

l) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

m) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, nominato dal Ministro degli affari esteri;

n) da un rappresentante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nominato dal presidente della giunta regionale;

o) da due rappresentanti dei professori di ruolo della Scuola, uno per ogni fascia;

p) da un rappresentante dei professori incaricati della Scuola;

q) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola;

r) da un rappresentante del personale non docente della Scuola;

s) dal direttore amministrativo della Scuola, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso,

e da altre rappresentanze secondo quanto stabilito dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Le rappresentanze di cui alle lettere *o*), *p*), *q*) saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dallo art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 21.

Al consiglio della Scuola sono attribuite le funzioni di consiglio di facoltà.

Il consiglio della Scuola, in particolare:

formula i programmi scientifici e gli indirizzi di studio della Scuola;

cura i rapporti con gli altri enti ed istituzioni, in particolare con quelli di cui all'art. 4, d'intesa con il consiglio direttivo ove tali rapporti comportino oneri finanziari;

propone motivatamente al consiglio direttivo le variazioni di bilancio;

regolamenta l'attività didattica della Scuola e ne segue l'ordinato svolgimento;

promuove e organizza conferenze, seminari, laboratori, convegni nonché ogni altra attività di ricerca e di studio rientrante nelle finalità della Scuola, nei limiti delle previsioni del bilancio annuale;

determina, oltre agli argomenti, anche le sedi e le modalità delle attività scientifiche e didattiche, previa intesa col consiglio direttivo nei casi in cui ciò abbia a comportare maggiori oneri;

propone al consiglio direttivo l'affidamento dello svolgimento dei corsi, la costituzione di gruppi di ricerca, nonchè la realizzazione di seminari, attività di laboratorio, conferenze e simposi;

soprintende alla biblioteca della Scuola con funzione di curatorio e decide in ordine alla organizzazione della medesima e al piano delle spese nei limiti della previsione del bilancio annuale;

decide in ordine alle pubblicazioni della Scuola nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

propone al consiglio direttivo i regolamenti riguardanti l'attività scientifica e didattica della Scuola;

esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, dal presente statuto e dal regolamento della Scuola.

Il consiglio della Scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dai professori di ruolo e fuori ruolo assegnati alla Scuola, dai professori incaricati e da due rappresentanti degli studenti della Scuola, annualmente eletti dagli stessi, e da altre rappresentanze secondo quanto stabilito dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La partecipazione delle predette componenti è disciplinata in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, in materia di consiglio di facoltà.

Il consiglio della Scuola è convocato dal direttore in conformità dell'art. 10 del regolamento generale approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 22.

Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

I membri del collegio assistono alla riunione del consiglio direttivo della Scuola.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Art. 23.

Corsi specializzati e seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni possono essere affidati a studiosi anche stranieri ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Il compenso sarà fissato in relazione al tempo dedicato all'attività suindicata e non potrà superare lo stipendio iniziale del professore ordinario.

Art. 24.

La scuola può stipulare contratti ai sensi dell'art. 6 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, previa deliberazione del consiglio direttivo su proposta del consiglio della Scuola nei limiti della previsione di bilancio.

Art. 25.

Il direttore amministrativo della Scuola è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra il personale dirigente di ruolo universitario tenuto conto delle caratteristiche internazionali della Scuola.

Capo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio di previsione, corredato dalle relazioni del collegio dei revisori dei conti e del direttore, deve essere deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi.

Tutte le entrate e le spese devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte in bilancio.

Art. 28.

Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio cui si riferisce. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche scientifici e culturali della gestione.

Il conto consuntivo, con allegate le relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario cui il consuntivo si riferisce, è comunicato al Ministro della pubblica istruzione non oltre il mese di aprile di ciascun anno e trasmesso alla Corte dei conti per il riscontro.

Art. 29.

Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dal contributo statale annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) da finanziamenti erogati da amministrazioni pubbliche e da privati per le finalità della Scuola;

c) da contributi degli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, convenzionati alla Scuola ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente statuto;

d) da contributi, donazioni, e lasciti di enti e privati non destinati all'incremento del patrimonio;

e) dai redditi e proventi derivanti da beni patrimoniali della Scuola e dalle fondazioni o coacervi patrimoniali da essa amministrati;

f) dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Scuola;

g) da altre eventuali entrate non vietate dalle leggi in vigore.

Art. 30.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;

b) da contributi, donazioni e lasciti di enti e privati destinati a incremento del patrimonio.

Art. 31.

Il direttore promuove le forme più opportune di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti e di privati a favore della Scuola; in particolare, la formazione di fondazioni anche internazionali per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività della Scuola a favore della comunità scientifica internazionale, e specialmente dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 32.

L'attività della Scuola è disciplinata dal presente statuto, nonchè dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto il consiglio direttivo, su proposta del consiglio della Scuola, adotterà un regolamento interno di funzionamento che in particolare disciplinerà:

a) le norme particolari tecniche dell'attività di ricerca o di studio della Scuola, nonchè le modalità per la determinazione del calendario della Scuola stessa;

b) le norme particolari tecniche per l'organizzazione didattica della Scuola e le modalità per il conferimento dei titoli;

c) le modalità particolari tecniche per l'assegnazione dei posti di studio interni di cui al precedente art. 12;

d) le norme particolari tecniche delle prove necessarie per l'ammissione alla Scuola e per la prosecuzione degli studi.

Il regolamento di cui al precedente comma sarà inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Lo statuto e le sue eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione

BODRATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 *ottobre* 1981, *n.* **1091.**

Esecuzione dello scambio di note, con annessi, tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese, concernente l'importazione in Italia di pollame e conigli congelati, effettuato a Roma il 5 aprile 1978, e del successivo scambio di note, integrativo del precedente, effettuato a Roma il 16 agosto 1978 e 15 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, del commercio con l'estero, della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note, con annessi, tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese, concernente l'importazione in Italia di pollame e conigli congelati, effettuato a Roma il 5 aprile 1978, e al successivo scambio di note, integrativo del precedente, effettuato a Roma nelle date 16 agosto 1978 e 15 maggio 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — BARTOLOMEI — MANNINO — CAPRIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981

Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 20

意大利共和国外交部经济司
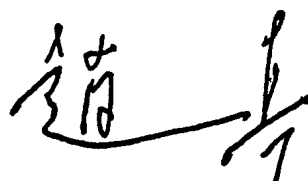
马里奥·蒙台罗司长先生：

我荣幸地提到，我们两国主管当局代表已进行了多次会谈，并已达成一致意见，我现提议，按照“中华人民共和国向意大利共和国出口冻家禽和冻兔的卫生条件”（及其四个附件）所列条款达成协议。

如你认为上述提议适宜的话，我荣幸地建议，本函和你对本函的复函将构成我们两国政府间在这方面的协议。

借此机会，谨向司长先生致以崇高敬意。

中华人民共和国驻意大利共和国大使馆

商务参赞

一九七八年四月五日　　于罗马

Roma, 5 aprile 1978

Signor Direttore generale,

ho l'onore di riferirmi agli incontri svoltisi tra rappresentanti delle competenti Autorità dei nostri due Paesi ed al consenso raggiunto nelle conversazioni tra le due Parti, e di proporre la conclusione di un accordo nei termini ed alle condizioni indicate nelle qui unite « The Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy » (e nei 4 annessi ad esse allegati).

Ove ritenga accettabile la precedente proposta, ho l'onore di suggerire che questa nota e la Sua risposta al riguardo vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi in materia.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe, Signor direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Chao CHEN

Consigliere commerciale dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese

S.E. l'Ambasciatore Mario MONDELLO

Direttore generale degli affari economici
Ministero degli affari esteri - ROMA

Rome, April the 5th, 1978

Mr. Director General,

I have the honour to refer to the meetings held between the Representatives of the competent Authorities of our two Countries and the consensus of views in the discussions between both sides, and to propose the conclusion of an agreement according to the terms and conditions set out in « The Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy » (and the 4 annexes attached to it) enclosed herewith.

If you consider the foregoing proposal acceptable, I have the honour to suggest that this note and your reply to that effect should be regarded as constituting an agreement between our two governments on this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Mr, Director General, the assurance of my highest consideration.

H.E. Mario MONDELLO

Director General - Economic Affairs
Ministry of External Affairs - ROME

THE SANITARY CONDITIONS OF CHINESE FROZEN POULTRY AND RABBITS EXPORTED FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA TO THE REPUBLIC OF ITALY.

In order to facilitate the trade development between the People's Republic of China and the Republic of Italy, it has been mutually agreed that the following terms shall be applicable to the frozen poultry and rabbits exported from China to Italy.

1. *Name of commodities*

a) Frozen broilers (completely eviscerated whole carcass, Bone-in).
b) Frozen broiler cuts (Bone-in and Bone-less).
c) Frozen ducks (completely eviscerated, whole carcass).
d) Frozen Peking crammed ducks (completely eviscerated, whole carcass).
e) Frozen geese (completely eviscerated, whole carcass).
f) Frozen rabbits (completely eviscerated, skin less and paw-less).
g) Frozen rabbit cuts (Bone-in) and frozen bone-less rabbits.
h) And other varieties agreed upon by both sides.

2. *Origin of production*

Products come from Shanghai No. 5 Poultry Slaughtering House or Shanghai 0051 Rabbits Slaughtering House, Tsingtao 0052 Rabbits Slaughtering House, Tientsin 0053 Rabbits Slaughtering House and other Slaughtering Houses, the sanitary conditions of which shall be confirmed by Chinese competent Authorities to be similar to those of the above mentioned houses.

3. *Sanitary requirements*

The preparations carried out by the Poultry and Rabbit Slaughtering Houses concerned shall be in accordance with the requirements specified in annex (1) (The Preparation and Sanitary Requirements of Frozen Poultry Intended for Export) and annex (2) (The preparation and Sanitary Requirements of Frozen Rabbits Intended for Export).

4. *Certificates*

A) Each shipment of above mentioned goods shall be accompanied by the following certificates issued by the Chinese Commodities Inspection Bureau:
a) Veterinary (sanitary) certificate.
b) Certificate of origin.
c) Certificate of quality.
d) Certificate of weight.

B) *a*) The sanitary certificate for exporting to Italy slaughtered frozen rabbits shall be in conformity with the model (annex 3), completed by the name and the number of the slaughtering house and by the following declaration: « No natural or synthetic estrogens have been applied to the rabbits, either for economical or therapeutic purposes ».
b) The sanitary certification for exporting to Italy slaughtered frozen poultry, geese and ducks shall be in conformity with the model (annex 4) completed by the name and the number of the slaughtering house.

5. *Packing and inspection mark*

A) Each whole carcass of poultry and rabbits, parts (or cuts) of poultry and rabbits, bone-less poultry and rabbits are contained in properly sealed polythene or in other transparent plastic material bags.
Bags must be in conformity with sanitary requirements.
Each bag may contain several parts of carcass, having the same anatomical base.
One label bearing the wordings in English:

Product of China
Number and factory name
Veterinary inspected

must be attached to the inside of the polythene bags or the above wordings shall be printed on them.

B) Other packings are also adoptable, if they are agreed upon by the Buyers and Sellers and confirmed by the competent authorities of China and Italy.

6. *Marks*

The following marks shall be borne on each carton:
a) « VETERINARY INSPECTED, SHANGHAI (or other places where Slaughtering Houses are located), CHINA ».
b) Name of commodity.
c) Consignor.
d) Net weight.
e) Date of packing.

7. *Transportation*

The above mentioned frozen poultry and rabbits shall be shipped directly from China to Italy by refrigerated vessels which should be suitable for marine transportation and conformable with sanitary conditions.

8. *Transitory provision*

Shipments of frozen rabbits (original and coming from the People's Republic of China):
- in whole carcass partly eviscerated (with liver and kidneys, or with kidneys without liver);
- wrapped in polythene sheets or in other transparent plastic material;
- not strictly in conformity with the requirements established by para. 5 above concerning the sanitary label; shipped and sent within July 31, 1978;

will be admitted to the importation in Italy on condition that, before their marketing, the importer, under the control of the competent Italian veterinary authorities and at his own expense, undertakes to put on the single packing of one carcass each, the special label supplied by China's competent authority, bearing the following information:

Product of China
Veterinary inspected Tientsin n.
(or other place where the slaughtering house is located).

ANNEX 1.

THE PREPARATION AND SANITARY REQUIREMENTS OF FROZEN POULTRY INTENDED FOR EXPORT

SANITARY INSPECTION

1. *Ante-mortem Inspection*:

a) Poultries (including Chickens, Ducks, Geese and Turkeys) shall be derived from areas free from infectious diseases and be accompanied with a quarantine certificate issued by local agricultural authority when they are brought to the Slaughtering House.

b) After being brought to the Slaughtering House, poultries shall be subjected to an ante-mortem inspection.
Should any of the animals be suspected during the inspection period of being affected with contageous disease, they shall be isolated under further observation. Diseased animals shall be anatomized immediately for inspection, details of which will be recorded.

2. *Post-mortem inspection*:

a) Carcass;
The external surface of carcass as well as its cavity shall be carefully examined to see if it is clean, its colour normal and if there is any pathological change or infestation with parasites.

b) Organs and Viscera:
Organs and viscera are mainly inspected through visual examinations. Liver, Gall-bladda Kidney, Spleen, Ovary, Testicle, Intestine, Heart (Pars Glandularis, Pars Muscularis whenever necessary) shall be observed to detect any pathological changes. Poultries shall be healthy without animal infectious diseases and infestation with parasites, after Ante-mortem and Post-mortem Inspection.

SLAUGHTERING AND DRESSING REQUIREMENTS

1. Poultries intended for slaughtering shall be fasted for at least 12 hours before slaughter.
2. Poultries for slaughtering shall be slaughtered by lots, and then be immersed in hot water for removing long and fine hairs.
3. Slaughtering shall be carried out by cutting the oblongata or necks of the animals, the bleeding time shall not last less than 3 minutes, hot water-immersion will not proceed until the animals are dead.
4. Water temperature for removing the hairs shall be about 60-62 °C.
5. While removing the fine hairs, the carcass shall be kept clean without head and claws.

PREPARATION AND SANITARY REQUIREMENTS

1. The carcass shall be kept clean before the hot water immersion.
2. Sanitary requirements before evisceration:
   a) The water for removing the long hairs shall be kept running.
   b) Water for removing the fine hairs shall be kept clean and running.
3. Sanitary requirements after the evisceration:
   a) While taking the intestines out, care shall be taken to keep the intestines and gall-bladders intact in order to make them unstained, this operation shall be carried out in showering.
   b) Blood stains and other visceral remains shall be washed out and trimmed off.
   c) The clean carcass shall be wrapped and sent to the freezing room in time, the whole process shall be completed in not more than 2 hours.

THE REQUIREMENTS FOR PREPARATION ROOM AND ENVIRONMENTAL SANITATION

1. There shall be a sterilizing pool or basin with cold and hot running water at the entrance and exit of the preparation room provided for disinfection purpose.
2. The operating instruments and stands, containers and carrying instruments shall be kept clean and be cleaned and sterilised before and after any shift.
3. Floor in the preparation areas shall be washed regularly by clean water and always kept clean without pollutants.
4. Preparation room is not allowed to slaughter any suspected diseased animal. Should any of the animals be suspected of being affected with contageous diseases, production shall be stopped for thorough complete sterilization.
5. The preparation room shall be sufficiently ventilated and lighted. Doors and windows shall be adequately equipped with screens for control of flies and insects, a clean environment is to be maintained, polluted water properly disposed of and hairs, feathers, organs and viscera are to be disposed of in the right place.

PACKING AND FREEZING REQUIREMENTS

1. Slaughtering Houses shall have special packing room.
2. Whole carcasses of poultries and cuts shall be wrapped in polythene sheets and/or bags, or other non-poisonous plastic resin sheets and/or bags. All wrapped poultries or cuts are to be laid properly in each carton.
3. The temperature of quick-freezing room shall be below —25°C. The internal temperature of the carcasses or cuts shall reach —15°C within 48 hours, before cold storage of same.
4. Cold storage shall constantly be kept at a temperature of below —18°C.

SANITARY REQUIREMENTS FOR WORKERS

1. The workers shall wear working clothes, caps, rubber shoes and diapers, and must be subjected to sterilization at the entrance and exit of the preparation room.
2. All workers shall have regular medical examinations.
3. No worker affected with infectious disease, disease with abscess on hand shall be allowed to enter the preparation room, and only when such diseases are cured and relevant medical certificate issued can such workers be permitted to work again in the preparation room.
4. Working clothes shall be taken off when workers leave the preparation room.
5. No admittance should be allowed into the preparation room except for workers, and those allowed in shall observe the sanitary rules and regulations.

ANNEX 2.

PREPARATION AND SANITARY REQUIREMENTS OF FROZEN RABBITS INTENDED FOR EXPORT

SANITARY INSPECTION

1. *Ante-mortem Inspection*:

a) Rabbits intended for export shall be derived from areas free from infectious diseases and accompanied with a quarantine certificate or a quarantine certificate of origin issued by the agricultural authority.

b) Rabbits shall be fasted and given rest for a period of 12 hours before slaughter. During this period, they shall be subjected to a routine ante-mortem inspection and only animals found to be healthy shall be slaughtered.

c) Should any of the animals be suspected, during the inspection period, of being affected with a contageous disease, they shall be isolated and put under further observation and be disposed apart from other animals.

d) Prior to slaughtering, the inspector in charge shall deliver an ante-mortem inspection note.

2. *Post-mortem Inspection*:

a) Organs and Viscera:

Organs and Viscera are mainly inspected through visual examination (completed by laboratory examination whenever necessary). Livers, Kidneys, Lymph Nodes and Lungs shall be checked for colour and size variation or anomaly. Also observe carefully for detection of echymosis, congestion, inflammation, abscess, tumors, nodules and/or other pathological changes as well as infestation with parasites, which might be found in the viscera or any part thereof.

b) Carcass:

The external surface of the carcass as well as its thoracic and abdominal cavities shall be carefully examined to see if there is any evidence of inflammation, wounds, haemorrage, abacess, tumors, parasites and/or infectious diseases.

3. *Quality and Sanitary Requirements*

a) Carcass fleshed, meat fresh showing normal colour and absence of abnormal taste. Carcass well bled, without hairs, blood stains and/or extraneous matter adhering to it.

b) Animals shall have been examined and found by ante-mortem and post-mortem inspection to be free from infectious and parasite disease.

c) On the carcass of the whole bone-in rabbit, its valuable portions such as back, rump and external side of legs, may show wounds or injury, the affected parts shall be trimmed away, but for the sake of good appearance of the carcass, it is only necessary to remove the damaged parts.

d) The elapse between slaughtering of animals and admission of their dressed carcasses into refrigerating room shall not exceed 2 hours.

DRESSING REQUIREMENTS

1. *Electrical Stunning*:

The togs of the stunning apparatus should grip the animal behind its ears and apply the current with a low voltage of about 70 Volts and amperage of around 0.75 Amperes.

2. *Slaughtering*:

Animals should be perfectly bled, the bleeding time shall not last less than 2 minutes.

3. *Showering*:

Soon after bleeding, the body shall be showered so as to avoid rabbit fur stains.

4. *Skinning*:

Skinning is carried out starting from the hind legs by making a cut paralle to the tarsal joints, then releasing the skin from the hind legs followed by cutting off the tail at the first caudal vertebra. Finally, the pelt is removed by pulling it down over the back and detaching it from the head.

5. *Cutting of legs*:

Fore-legs are cut off slightly above the wrist joints while hind-legs are cut at the knuckle joints (tarsals).

6. *Evisceration*:

The belly shall be opened along the middle line of the abdomen, taking care not to damage the visceral organs which are then carefully removed.

7. *Trimming*:

Blood-stained neck meat, sweet bread, visceral remains, big arteries within thoracic and abdominal cavities, genital organs, some glands and connective tissue shall be trimmed off.

8. *Boneless Rabbits*:

Bones shall be removed completely.

9. *Rabbits portions or parts thereof*:

Rabbits to be processed into rabbit portions shall be trimmed using the procedure for making whole bone-in rabbits.

10. *Specifications*:

a) Whole bone-in Rabbits:
Special size: 1,500 grams min. per carcass.
Large size: 1,001/1,500 grams min. per carcass.
Medium size: 601/1,000 grams min. per carcass.
Small size: 400/600 grams min. per carcass.

b) Bone-less rabbits:
in 5 kgs. blocis or as required.

c) Rabbit portions (or parts):
net weight according to requirements.

PACKING AND FREEZING REQUIREMENTS

1. *Whole bone-in rabbits*:

Each carcass shall be wrapped in non-poisonous polythene sheet and/or bag. Every 20 kilos shall be put into a wax-paperlined or non-poisonous polythene sheet-lined carton. The carcasess shall be laid properly in the carton and the carton shall be fastened on the outside with 2-3 paper and/or steel bands.

2. *Bone-less rabbits*:

Each block shall be wrapped in a non-poisonous polythene sheet and/or bag. Four blocks of 5 kilos each or according to requirements will be contained in a waxpaper-line or non-poisonous polythene sheet-lined carton weighing 20 kilos net or according to requirements.

3. *Rabbit portions (or parts)*:

Packing shall be in accordance with requirements.

4. *Cooling*:

Carcass shall be chilled at a temperature of 0°-4°C for 2-4 hours and shall not be wrapped up until the internal temperature of the carcass reaches 7°-10°C.

5. The temperature of the quick-freezing room shall be below —25°C. The internal temperature of the carcass within 48 hours shall reach —15°C before cold storage.

6. Cold storage shall constantly be kept at a temperature of about —18°C.

SANITARY REQUIREMENTS OF PREPARATION ROOM

1. The workers shall wear working clothes, rubber shoes and diaper.

2. There shall be a sterilizing pool or basin with cold and hot running water at the entrance and exit of the preparation room provided for disinfection purposes when workers enter or leave the preparation room.

3. Tools used in the preparation room shall be sterilized before and after use.

4. The operating stands shall be cleaned with a hot solution of alkaline detergents containing sodium carbonate and the floor of the preparation area be washed with clean water after daily work. Thorough cleaning and disinfection shall be done at least once a week. For washing and sterilization purposes, the walls in the preparation room shall be covered up with 2-mt. high white tiles or shall be painted to the same height.

5. Doors and windows in the preparation room shall be adequately equipped with screens for control of flies and mosquitoes.

6. All workers are subjected to regular medical examination and no person affected by a communicable disease at a transmissible stage shall be allowed to continue work in the preparation room.

ANNEX 3

中华人民共和国
上海商品检验局
(SHANGHAI COMMODITY INSPECTION BUREAU OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

地 址: 上海中山东一路十三号
(Address: No. 13, Chungshan Road (E. 1), Shanghai)

电报挂号: 上海 二二三五
(CABLE: 2235 Shanghai)

检验证书
(INSPECTION CERTIFICATE)

中华人民共和国 上海商品检验局

兽医卫生
(VETERINARY/HEALTH)

字第 xx 号
(No. xx)

样本
(SPECIMEN)

(DATE xx 年 x 月 x 日 xx)

发货人 中国粮油食品进出口公司
(Consignor) (China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & Export Corporation)

受货人 ------
(Consignee)

品名 带骨冻兔
(Commodity) (Frozen Rabbits bone-in)

标记及号码:
(Mark & Number) xxxx

报验重量及(或)数量 xxxx
(Weight & / or Quantity Declared)

副本

检验结果:
(RESULTS OF INSPECTION)

1. 上列产品系用中国饲养的家兔加工的。
(The above mentioned products were derived from the domestic rabbits raised in The People's Republic of China.)

2. 本批所宰家兔系来自装船前六个月内未发现兔热病、粘液瘤病及其他传染病的地区。
(This lot of slaughtered domestic rabbits originated from the districts which were found free from tularemia, myxomatosis and other infectious diseases within six months before loading.)

3. 均经兽医宰前宰后检验，健康无病。
(The slaughtered domestic rabbits have received ante- and post-mortem veterinary inspections and were found healthy and free from diseases.)

4. 上列产品未加入任何防腐剂和着色物质，合于人类食用。
(The above mentioned products do not contain any preservatives and colouring matters, and are fit for human consumption.)

5. 本批产品加工、包装、保管和运输均符合卫生要求。
(This lot of products has been prepared, packed, stowed, and dispatched under hygienic conditions.)

6. 冷冻良好，装船时冻兔最高温度为摄氏零下七度。
(Properly frozen, the maximum temperature of frozen domestic rabbits at the time of shipment is -7°C.)

局长 (Commissioner) 王昌 (Wang Chung-chang)

主任兽医 (Chief Veterinarian) 申世春 (Shen Shih-chun)

注意：本证书译文如有任何异点，概以中文为主。
(N. B. In case of divergence, the Chinese text shall be regarded as authentic.)

ANNEX 4

中华人民共和国
上海商品检验局
(SHANGHAI COMMODITY INSPECTION BUREAU OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

检验证书
(INSPECTION CERTIFICATE)

中华人民共和国 上海商品检验局

地址: 上海中山东一路十三号
(Address: No. 13, Chungshan Road (E. 1), Shanghai)

电报挂号: 上海 二二三五
(CABLE: 2235 Shanghai)

兽医
(VETERINARY)

样本
(SPECIMEN)

字第 xx 号
(No.)

xx 年 x月 x日
(DATE xxxx)

发货人 中国粮油食品进出口公司
(Consignor) (China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & Export Corporation)

受货人 - - - - - -
(Consignee)

品名 冻肉用鸡
(Commodity) (Frozen Broilers)
Gooses, Ducks

标记及号码:
(Mark & Number)

报验重量及(或)数量 xx
(Weight & / or Quantity Declared)

xx

副本

检验结果:
(RESULTS OF INSPECTION)

1. 本批冻肉用鸡系采自安全的非疫区，在政府兽医经常监督下的养鸡场饲养的。该鸡只没有为了经济上或医疗上的目的，而使用过天然的或合成的雌激素
(The Frozen Broilers of this lot, when alive, were raised in farms under permanent government veterinary supervision in non-infectious areas. No natural or synthetic oestrogenes had been applied to the broilers either for economical or therapeutic purposes.)

2. 本批冻肉用鸡的鸡只系在兽医当局监督下的屠宰场宰杀加工。
(The broilers from which the above frozen broilers are derived, were slaughtered and processed in abattoirs under the control of the veterinary authorities.)

3. 本批所宰的肉用鸡均经兽医宰前宰后检验，认为健康未发现禽霍乱、结核、新城瘟及其他传染病。
(The slaughtered broilers have passed ante-mortem & post-mortem veterinary inspections and are found healthy and free from fowl cholera, tuberculosis, new castle disease and other infectious diseases.)

4. 本批冻肉用鸡完全适合人类食用。
(This lot of frozen broilers is unconditionally fit for human consumption.)

局长 (Commissioner) (Wang Chung-chang)

主任兽医 (Chief Veterinarian) (Shen Shih-chun)

注意：本证书译文如有任何异点，概以中文为主。
(N. B. In case of divergence, the Chinese text shall be regarded as authentic.)

Roma, 5 aprile 1978

Signor Consigliere commerciale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi agli incontri svoltisi tra rappresentanti delle competenti autorità dei nostri due Paesi ed al consenso raggiunto nelle conversazioni tra le due Parti, e di proporre la conclusione di un accordo nei termini ed alle condizioni indicate nelle qui unite "The Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy" (e nei 4 annessi ad esse allegati).

Ove ritenga accettabile la precedente proposta, ho l'onore di suggerire che questa nota e la Sua risposta al riguardo vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi in materia ».

In risposta, ho l'onore di informarLa di concordare con la proposta in essa contenuta e pertanto di confermarLe che la Sua nota e questa nota costituiranno un accordo tra i nostri due Governi in materia.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Mario MONDELLO
Direttore generale degli affari economici

Signor Chao CHEN

Consigliere commerciale, Ambasciata della Repubblica popolare cinese - ROMA

中华人民共和国大使馆
商务参赞赵真先生：

我荣幸地收到你今天的函，内容如下：

“我荣幸地提到，我们两国主管当局代表已进行了多次会谈，并已达成一致意见，我现提议，按照“中华人民共和国向意大利共和国出口冻家禽和冻兔的卫生协议”（及其四个附件）所列条款达成协议。

如你认为上述提议适宜的话，我荣幸地建议，本函和你对本函的复函将构成我们两国政府间在这方面的协议”。

我现荣幸地通知你，我们同意你函中的提议，并确认，你函和本函将构成我们两国政府间在这方面的协议。

借此机会，谨向你致以崇高敬意。

意大利共和国外交部经济司

司长马里奥·蒙台罗

一九七八年四月五日　于罗马

Rome, April the 5th, 1978

Mr. Commercial Counsellor,

I have the honour to acknowledge receipt of your note of to-day which reads as follows:

« I have the honour to refer to the meetings held between the Representatives of the Competent Authorities of our two Countries and the consensus of views in the discussions between both sides, and to propose the conclusion of an agreement according to the terms and conditions set out in the Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy (and the 4 annexes attached to it) enclosed herewith.

If you consider the foregoing proposal acceptable, I have the honor to suggest that this note and your reply to that effect sould be regarded as costituting an agreement between our two governments on this matter ».

In reply, I have the honour to inform you that we agree to the proposal therein contained and therefore confirm that your note and this note shall constitute an agreement between our two governments on this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to you the assurance of my highest consideration.

Mr. Chao CHEN

Commercial Counsellor - Embassy of the People's Republic of China - ROME

Roma, il 16 Agosto 1978

Alla Direzione generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana

p.c. *Alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità della Repubblica italiana*

Ho l'onore di informarVi che, in base alle disposizioni dell'Accordo sulle « The Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy » punto 5, comma *A*) e *B*) e secondo la proposta della China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import and Export Corporation e degli importatori interessati dell'Italia, l'autorità competente cinese è d'accordo sulla esportazione di conigli in taglio da parte della suddetta Corporazione cinese agli importatori italiani nelle seguenti confezioni:

confezione contenente un pezzo di schiena e due cosce di conigli, costituita da un sacchetto di polietilene con un'etichetta scritta come indicata dal suddetto accordo, oppure le indicazioni sono stampate sullo stesso sacchetto che in ogni caso viene sigillato termicamente.

Vi suggerisco, quindi, di voler concordare la suddetta proposta allo scopo di sviluppare ulteriormente l'interscambio tra i due Paesi.

Sono in attesa di un Vs. cenno di riscontro.

Con i sensi della più alta considerazione.

p. CHAO CHEN

Consigliere commerciale della Ambasciata della Repubblica popolare cinese

Roma, 15 maggio 1979

Signor Consigliere commerciale,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota dello Ufficio commerciale dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese in data 16 agosto 1978 del seguente tenore:

« Ho l'onore di informarVi che, in base alle disposizioni dell'accordo sulle « The Sanitary Conditions of Chinese Frozen Poultry and Rabbits Exported from the People's Republic of China to the Republic of Italy » punto 5, comma *A*) e *B*) e secondo la proposta della China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import and Export Corporation e degli importatori interessati dell'Italia, l'autorità competente cinese è d'accordo sulla esportazione di conigli in taglio da parte della suddetta Corporazione cinese agli importatori italiani nelle seguenti confezioni:

confezione contenente un pezzo di schiena e due cosce di conigli, costituita da un sacchetto di polietilene con un'etichetta scritta come indicata dal suddetto accordo, oppure le indicazioni sono stampate sullo stesso sacchetto che in ogni caso viene sigillato termicamente.

Vi suggerisco, quindi, di voler concordare la suddetta proposta allo scopo di sviluppare ulteriormente l'interscambio tra i due Paesi ».

In risposta, ho l'onore di informarLa di concordare con la proposta in essa contenuta e pertanto di confermarLe che la Sua nota e questa nota, integrative dello scambio di note del 5 aprile 1978, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi in materia.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Mario MONDELLO

Direttore generale affari economici

Signor Wang HAN-MIN

Consigliere commerciale - Ambasciata della Repubblica popolare cinese - ROMA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **1092.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 957 e 967, relativi alle scuole di perfezionamento in « fisica teorica e nucleare » e « strutturistica molecolare », sono sostituiti dai seguenti:

Art. 957. — Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per la iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facoltà di scienze. La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

Art. 967. — Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per l'iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in chimica, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facoltà di scienze. La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1093.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 133, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in « diritto del lavoro e previdenza sociale », è sostituito dal seguente:

« Alla scuola potranno iscriversi tutti i laureati il cui titolo di studio sia riconosciuto valido come diploma di laurea dall'attuale legislazione universitaria vigente ».

Art. 2.

Dopo l'art. 190, e con lo spostamento della numerazione del titolo e degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di « farmacologia applicata » e di « farmacia ospedaliera », annesse alla facoltà di farmacia.

Titolo XIX

FACOLTÀ DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in farmacologia applicata

Art. 191. — Alla facoltà di farmacia dell'Università di Bari è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia applicata.

Art. 192. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia applicata al termine del corso di studi che ha durata biennale. Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

Art. 193. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria. L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 194. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno:*

1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;

4) farmacologia generale;
5) biofarmaceutica e farmacocinetica;
6) biochimica farmacologica;
7) tossicologia;
8) microbiologia e igiene.

2° *Anno*:

a) indirizzo sperimentale:

1) radiochimica e radiobiologia;
2) progettazione degli esperimenti;
3) meccanismi di azione dei farmaci;
4) dosaggi biologici;
5) farmaci del sistema nervoso;
6) chemioterapici e antibiotici;
7) interazioni tra farmaci;
8) enzimologia.

2° *Anno*:

b) indirizzo terapeutico:

1) biochimica clinica;
2) farmaci dell'apparato cardio-vascolare;
3) farmaci degli stati dismetabolici;
4) farmaci del sistema nervoso centrale:
5) farmaci dell'apparato digerente;
6) chemioterapici antimicrobici, antivirali e antitumorali;
7) interazioni tra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.

Art. 195. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Bari presso i proprio laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti. Il consiglio direttivo della scuola è formato dai titolari degli insegnamenti di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica e tossicologica e da altri tre docenti designati dal consiglio di facoltà di farmacia. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il direttore della scuola, nella persona di un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 196. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni ed esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 197. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con un apposito manifesto.

Art. 198. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di venti per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esame.

La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 199. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso eventuali lasciti e donazioni di enti e di privati. Tali fondi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Università.

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 200. — E' istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

Art. 201. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha la durata biennale.

Art. 202. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 203. — Gli insegnamenti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) matematica e informatica;
2) patologia generale;
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene;
7) tecnologia delle preparazioni magistrali;
8) chimica farmaceutica generale.

2° *Anno*:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti;
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera;
8) scienza dell'alimentazione.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 204. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Bari. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o università esperti anche all'estero.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore viene eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 205. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 206. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 207. — Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa sulla base di un concorso per esame e per titoli.

La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 208. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso eventuali contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti e donazioni di altri enti e di privati. Tali fondi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1981.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto reale 14 aprile 1892, n. 212 con il quale veniva istituito il servizio del bollo straordinario a punzone, tra gli altri, presso l'ufficio del registro di Brescia;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Brescia, avanzata dall'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano, motivata dall'irrilevante numero di bollazioni eseguite annualmente e dall'opportunità di realizzare una economia di spesa;

Considerato il parere favorevole espresso dall'intendenza di finanza di Brescia;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta abolizione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Brescia è soppresso a decorrere dal 1° febbraio 1982.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 175

(1532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 marzo 1982.

Proroga del termine di presentazione delle denunce-domande di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, campagna 1980-81, da parte delle organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980, recante modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1980-81 ed in particolare l'art. 10, relativo all'espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80 del 30 settembre 1980;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981, che proroga il termine di presentazione delle denunce-domande di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna in questione;

Viste le istanze presentate dalle organizzazioni di produttori olivicoli, U.N.A.PR.OL., C.N.O., U.N.As.C.O. e A.I.P.O., ammesse a beneficiare del regime di aiuto, di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio, intese ad ottenere, per la campagna 1980-81 la proroga del termine utile per la presentazione delle rimanenti denunce-domande di aiuto alla produzione a favore dei rispettivi soci per i quali non è stato possibile ultimare i controlli prescritti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80;

Ritenuta l'opportunità di assegnare la proroga del termine di presentazione delle denunce-domande di cui sopra;

Decreta:

Le organizzazioni di produttori olivicoli, specificate in premessa ed ammesse a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980, per poter ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1980-81 a favore dei rispettivi soci per i quali non hanno potuto ultimare i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80 del 30 settembre 1980, devono presentare le prescritte denunce-domande entro il termine ultimo del 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1552)

DECRETO 15 marzo 1982.

Norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge del 13 marzo 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967 e 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'AIMA i compiti di organismo di intervento nel mercato, rispettivamente delle carni suine e bovine;

Visti i regolamenti (CEE) n. 805/68 e n. 2759/75 rispettivamente in data 27 giugno 1968 e 29 ottobre 1975, relativi alla organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni bovine e suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977 e successive modificazioni, relativo del 24 giugno 1977 e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare alla lira italiana nel quadro della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 n. 989 del 15 luglio 1968, nonché numeri 1091, e 1092/80 del 2 maggio 1980 concernenti norme e modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine e bovine;

Ritenuta la necessità di emanare norme generali e modalità esecutive per gli ammassi privati di carni bovine e suine da attuare nel territorio della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Per ammasso privato di carni bovine e suine di cui ai regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75 del Consiglio, rispettivamente in data 15 luglio 1968 e 29 ottobre 1975, s'intende l'immissione e conservazione del prodotto in apposite installazioni da parte di privati operatori, per proprio conto ed a proprio rischio.

Gli aiuti all'ammasso privato — il cui importo è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione o è fissato forfettariamente in anticipo — sono concessi mediante stipulazione di appositi contratti fra l'AIMA e qualunque persona fisica o giuridica che svolga una attività nel settore del bestiame e delle carni, che sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e che disponga per l'ammasso di idonee installazioni nel territorio della Repubblica italiana.

Con apposito avviso a firma del direttore generale dell'AIMA verrà data comunicazione delle specifiche misure adottate dalla Comunità europea con proprio regolamento per l'ammasso privato di carni suine e/o bovine, nonché del tipo di prodotto, della durata dell'ammasso stesso, della data per la presentazione delle relative domande e dell'ammontare dell'aiuto qualora lo stesso sia determinato forfettariamente. In ogni caso la richiesta di conclusione di contratti di ammasso privato di carni bovine e/o suine è condizionata all'emanazione dello specifico regolamento comunitario.

Art. 2.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di carni ed i relativi controlli esecutivi sono regolati dalle condizioni che seguono, avuto anche riguardo di quanto disposto con i rispettivi provvedimenti di attuazione dei singoli interventi.

Il fatto generatore per la determinazione dell'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto se l'importo unitario è fissato forfettariamente in anticipo, ovvero il giorno in cui scade il termine di presentazione delle offerte, se l'aiuto è concesso mediante gara.

Il tasso di conversione dell'ECU in lire valido tale giorno si applica all'importo dell'aiuto fissato di volta in volta dalla Comunità ed espresso in ECU.

Il contratto tra l'AIMA e l'ammassatore s'intende concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione, da parte dell'AIMA, della domanda di ammasso o dell'offerta in gara.

Art. 3.

Gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione dalle operazioni di ammasso delle carni sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione messo a disposizione per l'ammasso stesso. Tale competenza è estesa anche ad altra regione per le operazioni di preparazione e/o di congelamento del prodotto nel caso che le specifiche attrezzature, messe a disposizione per questa fase dell'ammasso, non siano ubicate nella stessa regione nella quale sono ubicati i magazzini di conservazione.

In esecuzione di tale incarico gli assessori regionali provvederanno affinché, per ogni contratto di ammasso, un proprio funzionario all'uopo incaricato prenda parte alle operazioni di pesatura della carne e, dopo il congelamento o la trasformazione, a quelle di introduzione e sistemazione del prodotto nei magazzini di conservazione, previa vidimazione dei fogli del registro di carico all'uopo impiantato dalla ditta ammassatrice.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta al competente assessorato regionale all'agricoltura dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare non siano, possibilmente, inferiori a 50 q.li. Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire al funzionario dell'assessorato alla agricoltura di effettuare i controlli di competenza.

Art. 4.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto da ammassare possono iniziarsi dopo la conclusione del contratto di ammasso e devono essere completate entro il termine stabilito nel contratto stesso.

Il peso del prodotto da considerare agli effetti dell'ammasso è quello accertato allo stato fresco o refri-

gerato, al netto di imballaggio, riportato in apposita bolletta di pesatura redatta conformemente al modello allegato.

Le carni oggetto di ammasso debbono essere ottenute da animali originari della Comunità ed ivi macellati da non più di dieci giorni prima della data di immagazzinamento.

A tal fine, il funzionario addetto ai controlli dovrà acquisire per ciascuna partita di prodotto introdotta in ammasso, comprese quelle di provenienza da altri Paesi della Comunità, il relativo certificato di macellazione; per le carni bovine, inoltre, sui singoli pezzi da ammassare dovrà risultare apposto il timbro dello stabilimento di macellazione abilitato ai sensi della direttiva (CEE) 64/433.

Qualora l'ammassatore proceda al taglio o disossamento del prodotto, con diritto all'aiuto sul quantitativo nella presentazione con osso, tutta la carne risultante da dette operazioni dovrà essere introdotta in ammasso; per la carne ottenuta a seguito di disossamento, dovrà risultare una resa, rispetto al peso del corrispondente prodotto con osso, non inferiore a quella prevista in contratto.

Delle predette operazioni di ammasso sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale vanno anche indicati i mezzi di riconoscimento adottati per l'individuazione delle singole partite di prodotto ammassato.

A tale proposito, atteso che per « partita » deve intendersi la quantità di prodotto giornalmente introdotta in magazzino, l'ammassatore deve provvedere, d'intesa con i funzionari incaricati del controllo ed adottando opportuni sistemi di cartellinatura collegati ai mezzi usati per la sistemazione del prodotto stesso nelle celle di conservazione (palletts, gabbioni, particolari spazi frigoriferi, ecc.), a rendere facilmente individuabile ciascuna partita con particolare riguardo alla rispettiva consistenza in peso e numero di pezzi.

La data di apertura del verbale coincide con la data di pesatura del primo quantitativo di prodotto, mentre quella di chisura e la data di ultimazione delle operazioni di immagazzinamento del prodotto stesso nelle celle di conservazione.

Detto verbale, sottoscritto, dal funzionario del competente assessorato regionale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, dovrà essere redatto in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'assessorato regionale all'agricotlura e due da trasmettere all'AIMA. Quest'ultime copie, unitamente a copia delle relative bollette di pesatura opportunamente vistate dal funzionario incaricato che ha presenziato a tale operazione, debbono essere trasmesse all'AIMA, a cura delle ditte ammassatrici, con la massima sollecitudine onde evitare l'incameramento totale e parziale della cauzione prestata dalle ditte stesse.

Art. 5.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti ammassata nel termine stabilito in contratto.

Qualora il prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % del quantitativo convenuto in contratto, l'aiuto non viene corrisposto e l'ammassatore si trova di fronte a due possibilità:

a) portare a termine ugualmente l'ammasso con perdita della cauzione in proporzione al quantitativo mancante;

b) rientrare nella disponibilità del prodotto, con perdita totale della cauzione.

Il competente assessorato quindi, accertato l'intendimento dell'ammassatore, procederà alla relativa verbalizzazione; nel primo caso la ditta ammassatrice è impegnata a mantenere il prodotto in magazzino per l'intero periodo di ammasso al termine del quale l'assessorato stesso procederà all'accertamento di esistenza del prodotto ammassato, al fine di consentire all'AIMA il parziale incameramento della cauzione prestata, mentre, nel secondo, caso, l'assessorato provvederà a verbalizzare la rinuncia della ditta interessata, con conseguente messa a disposizione della medesima della quantità di prodotto oggetto della domanda di ammasso, al fine di consentire all'AIMA stessa l'immediato incameramento dell'intera cauzione.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso, stabilito in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'AIMA, conformemente alle decisioni che saranno adottate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né spostato, da un magazzino ad un altro, né sottoposto al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80; a tal fine, nel corso del rapporto contrattuale, gli assessorati all'agricoltura dovranno effettuare almeno un controllo presso i magazzini di conservazione delle carni onde accertare il regolare svolgimento dell'ammasso.

Alla fine del periodo di ammasso, sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale il funzionario incaricato dal competente assessorato darà atto del mantenimento in ammasso, per tutta la durata convenuta, della quantità di prodotto inizialmente immagazzinata; con lo stesso verbale, inoltre, il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta contraente.

Per una corretta applicazione della norma seconda cui i prodotti oggetto di ammasso non possono beneficiare al tempo stesso del prefinanziamento della restituzione all'espropriazione, di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, i funzionari incaricati di presiedere alle operazioni di ammasso provvederanno agli opportuni controlli tendenti ad accertare che, durante il periodo contrattuale, il prodotto immagazzinato in esecuzione dei rispettivi contratti di ammasso non sia stato sottoposto al regime di deposito doganale.

Analoghi accertamenti in proposito saranno effettuati anche dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria ed a tal fine, mentre questi richiederanno agli esportatori di carni congelate che intendono sottoporre le carni stesse al regime di deposito doganale una apposita dichiarazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura, da cui risulti se negli stessi depositi vi sia merce vincolata da contratti di ammasso privato

a norma dei citati regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75, gli assessorati regionali dell'agricoltura trasmetteranno alla competente circoscrizione doganale copia del verbale di svincolo delle carni ammassate per ogni contratto andato a buon fine.

Art. 7.

Qualora sia prevista la facoltà per l'ammassatore di ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte della carne sotto contratto per esportarla verso Paesi terzi, l'ultimo giorno di ammasso dei singoli quantitativi, è quello di uscita degli stessi dal magazzino.

In tal caso l'ammassatore deve fornire la prova, secondo le modalità valide in materia di restituzioni, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o deposito ai sensi degli articoli 5 e 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 entro i termini prescritti a decorrere dalla data di uscita del prodotto del magazzino.

Per le quantità di carne ritirate dall'ammasso in applicazione del presente articolo l'aiuto viene opportunatamente ridotto tenuto conto del numero di giorni di mancata permanenza in ammasso di ciascun quantitativo e dell'importo unitario della detrazione giornaliera prevista dallo specifico provvedimento di attuazione dell'ammasso.

L'ammassatore che intende avvalersi di tale facoltà deve avvertire l'assessorato regionale all'agricoltura competente e l'AIMA, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'assessorato regionale all'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dal magazzino e quindi sottratte dall'ammasso per essere avviate alla esportazione, conformemente al modello allegato.

Art. 8.

Se l'aiuto all'ammasso privato è fissato forfettariamente in anticipo, la richiesta di conclusione del contratto deve essere formulata con domanda, redatta su carta semplice conformemente al modello allegato, indirizzata all'AIMA, nella sua sede in Roma, via Palestro n. 81, e per conoscenza all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonche nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non può essere inferiore al minimo stabilito nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ammasso;

d) termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) durata del contratto di ammasso con espresso riconoscimento del diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare la durata del contratto stesso;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve riguardare uno solo dei prodotti oggetto di ammasso e deve essere corredata di:

relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre tre mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

originale e copia del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato e sottoscritto con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune;

atto di fidejussione bancaria in originale e due copie, rilasciato da primaria banca italiana conformemente al modello allegato, dell'importo previsto nello specifico provvedimento di ammasso, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni contrattuali assunti dalla ditta richiedente.

Copia della domanda va inviata, unitamente a copia del relativo atto di sottomissione, anche all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto oggetto di ammasso.

Art. 9.

Se l'aiuto all'ammasso privato è concesso mediante gara, la presentazione delle offerte dovrà essere fatta conformemente a quanto prescritto nell'apposito bando pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee e le relative decisioni saranno adottate secondo le modalità contenute nel bando stesso.

Le singole offerte dovranno essere corredate dei documenti indicati nel precedente art. 8.

Art. 10.

La decisione relativa alla domanda di ammasso od all'esito della gara sarà comunicata dall'AIMA alle ditte interessate entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda medesima o dalla data del relativo provvedimento adottato dalla commissione delle Comunità europee mediante lettera raccomandata, telex o dichiarazione di ricevuta.

Art. 11.

Per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, l'ammasso inizia il centocinquantunesimo giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di stagionatura.

In tal caso l'aiuto viene corrisposto sulla quantità di prodotto accertata allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura ed al netto di imballaggio, a condizione che al termine del periodo di ammasso risulti un quantitativo di prodotto finito non inferiore al 70 % del predetto peso iniziale.

Su ciascun pezzo ammassato dovrà essere apposto, a cura della ditta ammassatrice e tramite sigillo o marchio a fuoco, la data di immissione in magazzino ed il nome, sigla o contrassegno della ditta medesima.

Qualora il funzionario del competente assessorato regionale dell'agricoltura si trovi nell'assoluta impossibilità di presenziare alle operazioni di immissione del prodotto in ammasso, la ditta contraente è autorizzata ad effettuare ugualmente le operazioni di immagazzinamento con l'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare per quanto riguarda le modalità di pesatura e identificazione dei pezzi come sopra specificato.

I previsti controlli saranno quindi effettuati in epoca successiva sulla base di obbiettivi elementi di riscontro quali certificati veterinari, registri IVA o eventuali altre registrazioni attinenti all'osservanza di norme sull'origine e qualità del prodotto da parte di stabilimenti che operano nell'ambito di appositi consorzi.

L'assessorato regionale all'agricoltura può determinare la resa finale del prodotto stagionato pesando l'intero quantitativo ammassato ovvero mediante campione, non inferiore al 20 % del peso iniziale accertato allo stato fresco, opportunamente individuato al momento dell'introduzione del prodotto stesso in ammasso.

Dell'eventuale campionamento dovrà essere fatta esplicita menzione nei rispettivi verbali di ammasso, indicando la consistenza in peso e numero dei pezzi del campione, nonché i mezzi di identificazione adottati ed attestando che le condizioni di lavorazione, stagionatura e conservazione di questi pezzi sono assolutamente uguali a quelle dell'intero quantitativo di prodotto ammassato.

Art. 12.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali; l'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata, entro il limite massimo di quella indicata nel contratto.

Il pagamento degli aiuti è disposto dall'AIMA a richiesta delle ditte contraenti ed a tal fine all'atto della redazione del verbale di chiusura dell'ammasso i competenti assessorati provvederanno ad acquisire la relativa domanda di liquidazione dell'aiuto.

Gli assessorati stessi, in relazione ai tempi di scadenza dei periodi di ammasso dei vari contratti, trasmetteranno all'AIMA due copie dei predetti verbali di chiusura e rispettive richieste di liquidazione, riepilogati in appositi elenchi, redatti in triplice copia secondo lo schema di prospetto allegato.

Art. 13.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti dall'ammassatore siano stati regolarmente adempiuti.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'AIMA secondo quanto previsto al riguardo dalle relative norme comunitarie; qualora l'inadempienza sia dovuta a causa di forza maggiore, opportunamente documentata, alla ditta contraente sarà restituita l'intera cauzione.

Art. 14.

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle vigenti norme comunitarie in materia e particolarmente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1091/80 e n. 1092/80, nonché alle vigenti norme di carattere generale dello Stato italiano.

Per tutte le controversie sorgenti dalla conclusione ed esecuzione dei contratti di cui ai precedenti articoli foro competente è quello di Roma.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

MODELLO DI DOMANDA

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'assessorato regionale dell'agricoltura di . . . . . .

Oggetto: Domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di tonn. . . . di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. . . e D.P.A. del 15 marzo 1982, n. 5020.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . . a . . . . nella sua qualità di . . . . . della ditta . . . . con sede in . . . . . via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di tonn. . . . . (specificarne compiutamente tipo, taglio ecc. del prodotto da ammassare) con un aiuto di . . . . ECU/tonnellata, pari a lire . . . ./tonnellata, facendo presente quanto segue:

1) il prodotto sarà ammassato presso gli stabilimenti della ditta . . . . . ., siti in . . . . . ., provvedendo ai relativi immagazzinamenti entro . . giorni dalla data della lettera AIMA di accettazione della presente domanda;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . ., salvo diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare tale durata;

3) di costituire cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'AIMA per un importo di lire . . . ., a garanzia dell'adempimento del contratto.

Allega

a) due copie della relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) originale e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . . . . .;

c) originale e copia del certificato della cancelleria del tribunale di . . . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) due copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale e due copie della fidejussione rilasciata dalla banca . . . . . in data . . . . . per un importo di lire . . . . .

Data, ...

Timbro
(firma del legale rappresentante)

N.B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTO DI AMMASSO PRIVATO DI TONN. . . DI . . . . . AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) . . . E DEL D.P.A. DEL 15 MARZO 1982, N. 5020.

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'assessorato regionale dell'agricoltura di . . . . . .

Il sottoscritto . nella sua qualità di . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . .

In relazione

alla propria domanda unita al presente atto, indirizzata all'AIMA e per conoscenza all'assessorato regionale dell'agricoltura di . . . per ottenere la conclusione di un contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. . . . del . . . . nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura - Presidente dell'AIMA del 15 marzo 1982, di tonn. . . di . . (specificare compiutamente il prodotto da ammassare) provenienti da animali di origine comunitaria e ivi macellati da non oltre dieci giorni, per un periodo di ammasso di mesi . e con immagazzinamento del prodotto stesso nelle celle di conservazione site in . (ubicazione e denominazione degli stabilimenti)

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. . . del . ., all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente assessorato regionale dell'agricoltura, prima dell'inizio delle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso, in tempo utile per consentire all'assessorato medesimo l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio, nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (in quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone una copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

5) effettuare (nel caso che sia previsto nell'apposito provvedimento comunitario e ne sia stata fatta specifica richiesta nella domanda di ammasso) il taglio e/o disossamento della carne provvedendo ad ammassare l'intero quantitativo di prodotto ottenuto a seguito di tali operazioni;

6) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita indicando chiaramente per ciascuna di esse il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'assessorato regionale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, spostarlo da un magazzino all'altro o sottoporlo al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento C.E.E. n. 565/80 per l'intera durata del rapporto contrattuale;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato regionale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. in data 15 marzo 1982 ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A., il più presto possibile, i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso;

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione ed all'uopo costituisce cauzione dell'importo di lire . . . . . mediante fidejussione bancaria in data . . . . . n. . . della Banca . . . . .

Data, ...

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile *si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso* atto di sottomissione specificatamente quella di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Data, ...

Timbro e firma

Segue autentica notarile della firma (*).

(*) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Data, ...

Banca . . . .

Fidejussione n. . . . .

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . . . la ditta . . . . . . con sede in . . . . . ha chiesto di poter concludere il contratto per l'ammasso privato di tonn. . . . di . . . . . per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. . . e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste-Presidente dell'AIMA del 15 marzo 1982, n. 5020;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . . ECU/tonnellata pari a lire . . ./tonn. determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . . (misura unitaria della cauzione) . . . . .

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . . della sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'AIMA su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'AIMA lo assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'AIMA stessa, fino al centoventesimo giorno dal termine dell'ammasso.

. . . .

N.B. — La data di rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

MODELLO DI BOLLETTA DI PESATURA

Bolletta di pesatura n. . . . del . . .

Contratto prot. n. . . posizione . . . in data . . .

Ditta . . . .

Magazzino di conservazione . . . .

Assessorato regionale dell'agricoltura competente per i controlli:

. . . .

Prodotto: . . . .

Partita (1) n. . . .

Numero progressivo pesature	Prodotto		Note
	Pezzi N.	Peso netto (2) Tonn.	
Totale . . .	......	....	....

(1) Per partita si intende l'insieme di pezzi ammassati nel magazzino di conservazione nella giornata.

(2) Il peso deve essere espresso in tonnellate con tre cifre decimali arrotondamento al kg).

Si dichiara che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni (per le carni bovine precisare anche la macellazione è stata effettuata conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A lettere da *a*) ad *e*) della direttiva (CEE) 64/433/CEE).

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

Il pesatore

. . . .

Visto il funzionario incaricato dei controlli . . . . .

MODELLO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL PRODOTTO IMMAGAZZINATO PER L'AMMASSO PRIVATO DI CARNI . . . (REGOLAMENTO (CEE) N. . . DEL . . .)

Contratto AIMA prot. n. . . posizione . . . . del . .

Addì . . . . . . alla presenza di . . . . . rappresentante della ditta . . . . . presso il magazzino di . . . . . è aperto il presente verbale per l'accertamento dei quantitativi di . . . . . (specificare dettagliatamente tipo, taglio ecc. del prodotto da ammassare) . . . giornalmente immagazzinati in base al contratto sopraspecificato, onde dare atto del quantitativo complessivo di prodotto ammassato nel termine prescritto.

Le pesature avvengono per prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio. Il prodotto viene immagazzinato nei quantitativi giornalieri (dopo le eventuali operazioni di congelamento e trasformazione) come indicato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente verbale.

Il prodotto è stato collocato, avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature, nel magazzino di conservazione osservando le seguenti modalità per l'individuazione delle singole partite: . .

. . . .

(*) . . . .

Addì . . . . . alla presenza del legale rappresentante della ditta . . . . ., sono ultimate le operazioni di immagazzinamento ed è chiuso il presente verbale, dal quale risulta che sono state ammassate nel magazzino sopra specificato tonn. . . . . di . . . . . . (specificare il tipo di prodotto immagazzinato e, nel caso di prodotto disossato o trasformato, precisare anche il quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto) . . . .

Si attesta inoltre che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni prima della data di immagazzinamento (per le carni bovine attestare anche che la macellazione è stata effettuata conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva 64/433/(CEE).

Timbro dell'assessorato
e firma leggibile del funzionario

. . . .

Il legale
rappresentante della ditta

. . . .

(*) Per l'ammasso di prosciutti stagionati precisare anche:

1) il sigillo ed il marchio adottato per l'identificazione dei singoli prezzi;

2) l'eventuale operazione di identificazione del campione ai fini della determinazione della resa finale e sua composizione in peso e numero di prezzi;

3) modalità di constatazione della quantità ammassata, nel caso di accertamento successivo al'immagazzinamento del prodotto, indicando anche gli elementi di riscontro utilizzati in proposito.

MODELLO DI . . . .

Allegato al verbale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni . . . (regolamento (CEE) . .) Contratto A.I.M.A. prot. n. . . . . posizione . . . . . in data . . . . . .

Estremi della bolletta di pesatura		Partita N.	Prodotto oggetto di ammasso			Prodotto immagazzinato previa operazione				Data e firma leggibile del funzionario dell'I.P.A. per il prodotto giornalmente introdotto in ammasso
							Disossamento o trasf.			
N.	Data		Pezzi N.	Peso netto Tonn.	Peso medio kg	Solo taglio (peso netto) (1)	Confezioni N.	Peso netto Tonn.	Resa (2) %	
....	....	....	....	....		....	....	....		....
....	....	....	....	....		....	....	....		....
....	....	....	....	....		....	....	....		....
....	....	....	....	....		....	....	....		....
....	....	....	....	....		....	....	....		....
	....	....	....	....		....	....	....		....
	....	....	....	....		....	....	....		....
	Totale . . .		....	....		....	....	....		

Timbro dell'assessorato e firma leggibile del funzionario

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

(1) Il peso della carne risultante dal semplice taglio non può che corrispondere al peso del prodotto in osso.

(2) In caso di parziale disossamento o trasformazione, in luogo della resa totale, indicare quella relativa alla parte oggetto di tali operazioni.

MODELLO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE IN AMMASSO DELLE QUANTITA' DI CARNE IMMAGAZZINATE (REGOLAMENTO (CEE) N. . DEL . . . .

Contratto prot. n. . . *posizione* . . *in data* . .

Addì . . alla presenza di . rappresentante della ditta . . presso il magazzino di . . . . si dà atto del mantenimento in ammasso di n. . pezzi o confezioni per complessive tonnellate . . di . . (1) come da precedente verbale del . . . (2).

(Per i prosciutti stagionati, si dovrà inoltre attestare che « il peso accertato in data odierna su n. . . pezzi è di tonn. . ., pari al . .% del relativo peso iniziale » specificando anche se tale accertamento si riferisce all'intero quantitativo di prodotto ammassato ovvero al campione identificato nel precedente verbale. Qualora sia stato riscontrato un numero di pezzi inferiore a quello ammassato, specificare anche se la differenza rientra o meno nei normali scarti di lavorazione e conservazione del prodotto).

L'ammasso ha avuto inizio in data . . e, essendo stata convenuta una durata di mesi . . ., ha avuto termine in data . . . . .

Si attesta, inoltre, che durante il periodo di ammasso l'intero quantitativo di prodotto immagazzinato non è stato sostituito, né spostato in altri magazzini, né sottoposto al regime di deposito doganale di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 (in caso contrario specificare dettagliatamente le inadempienze riscontrate).

Con il presente verbale il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta e si dichiara altresì che in data . . è stato eseguito apposito controllo al fine di accertare il regolare svolgimento dell'ammasso nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Timbro dell'assessorato e firma del funzionario

. . . .

Il rappresentante della ditta

. . . .

(1) Specificare il tipo di prodotto immagazzinato ed in caso di disossamento o trasformazione indicare anche la corrispondente quantità di carne originariamente accertata ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel caso che siano precedentemente intervenuti ritiri parziali di prodotto per esportazione verso Paesi terzi, sostituire con la seguente espressione « La differenza di tonn. . . . . . ., tra il peso complessivo di tonn. . . . . — accertato con verbale del . . . . . . , — e le suddette tonn. . . . . in giacenza alla data odierna, è dovuta ai ritiri di prodotto per esportazione verso Paesi terzi come da verbale in data . . . . (pesi riferiti a prodotto nella sua presentazione originaria ai fini della determinazione dell'aiuto).

MODELLO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLE QUANTITA' DI CARNE . . . RITIRATE DALL'AMMASSO PRIVATO PER ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI (REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL . . . . .)

Contratto prot. n. . . posizione . . del . . .

Addì . . alla presenza di . . . . rappresentante della ditta . . . . si dà atto del ritiro dall'ammasso, ai fini di esportazione verso Paesi terzi, come da comunicazione della ditta in data . . ., dei sottoindicati quantitativi di . . . (indicare il tipo di prodotto ammassato).

Le operazioni di introduzione in ammasso, come da verbale precedente in data . . ., hanno avuto termine il . . . . ed è quindi trascorso il periodo di permanenza minima in ammasso del prodotto.

Le operazioni di ritiro del prodotto per esportazione hanno avuto il seguente svolgimento:

Data uscita dal magazzino	Pezzi o confezioni ritirati dall'ammasso N.	Peso netto dei quantitativi ritirati dall'ammasso Tonn.	Corrispondente quantitativo prodotto oggetto di ammasso (1) Tonn.	Firma del funzionario I.P.A.
Totale . . .				

Timbro dell'assessorato e firma del funzionario

. . . .

Il rappresentante della ditta

. . . .

(1) Nel caso di prodotto immagazzinato allo stato disossato o trasformato, riportare il corrispondente quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto.

MODELLO DI ELENCO PRATICHE CONCLUSE

Sigla provincia . . . .

Numero progressivo elenco . . . .

RISERVATO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA					RISERVATO ALL'A.I.M.A.		
N. ord.	Prat. pos. N.	Cognome e nome o denominazione o ragione sociale della ditta	Data e luogo di nascita (solo per ditte individuali)	Indirizzo	Quantità ammassata ammissibile all'aiuto Tonn.	Importo unitario L./Tonn.	Importo totale liquidato L.

Data, ...

Timbro dell'assessorato e firma del funzionario

. . . .

(1490)

DECRETO 16 marzo 1982.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province di trascurabile importanza olivicola dei compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva della campagna 1981-82, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 3137/81 del 30 ottobre 1981, recante norme per il pagamento dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nella campagna 1981-82;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1981, recante disposizioni relative all'aiuto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva e di sansa della campagna 1981-82, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1981-82, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 3137/81 del 30 ottobre 1981, ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 26 novembre 1981, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1551)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1982.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico nonché l'art. 38 della legge medesima con il quale è prevista tra l'altro la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, in base al quale il Ministro del tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante, anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli;

Visto il menzionato decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella pure menzionata legge 23 febbraio 1958, n. 84, con il quale, tra l'altro, è stata data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 di chiederne, qualora non intendessero provvedere alla riscossione di essi, il rinnovo nei buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che il Ministro del tesoro veniva con lo stesso decreto-legge autorizzato ad emettere con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, per l'importo nominale massimo di lire 3.000 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, a premi, di scadenza 1° aprile 1982, nonché dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, e, per la rimanenza, a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/000544, del 18 marzo 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna. L'interesse annuo del 18 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99,40 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, a premi, di scadenza 1° aprile 1982 e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, nonché, per la rimanenza, a sottoscrizioni in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, hanno facoltà di chiederne il rinnovo, con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 18 %-1° aprile 1984 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1982 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 18 %-1984 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1982; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 0,60 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1982 e termineranno il giorno 16 dello stesso mese.

Contemporaneamente al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni della specie versati; non è consentito chiedere il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 presentati solo per l'operazione di pagamento premio dopo il 31 marzo 1982.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° aprile 1982, rinnovati, conservano il diritto ai premi non riscossi, purché non prescritti.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 9 aprile 1982, per il controvalore di nominali lire 556 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 18 % annuo, per il periodo dal 1° aprile 1982 al giorno del versamento con bonifico di tre giorni; entro il 21 maggio 1982, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1° aprile 1982 e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %-1° aprile 1982, non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto

allo Stato, in ragione del 18 % annuo, per il periodo dal 1° aprile 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni, per la parte che la Banca d'Italia intenda sottoscrivere. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, al portatore, e di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate; saranno compilate separate distinte per i buoni presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 12 %-1982.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

I buoni al portatore presentati per il rinnovo dovranno essere di importo nominale complessivo pari a lire centomila o ad un multiplo di tale cifra.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, nominativi, e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari; saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 12 %-1982. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire 0,60 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

Qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esibitore versi contestualmente in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti dietimi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori dei detti buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982, nominativi, e dei detti buoni del Tesoro poliennali 12 %-1982, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %-1982, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Per i titoli nominativi dette filiali verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 9 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 e dei buoni del Tesoro poliennali 12 %-1982 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 4 giugno 1982 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti

e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 ed i buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982, versati per il rinnovo, unitamente ai rispettivi elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 173

(1502)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 gennaio 1982, n. **92**.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in terreni e fabbricati siti in Orvieto (Terni), censiti nel nuovo catasto terreni alla partita n. 154, in fabbricati urbani censiti nel catasto edilizio urbano alla partita n. 48, foglio 209, particelle 65/1-84, e in un immobile non censito ma indicato nel nuovo catasto terreni alla partita n. 1, foglio 209, particella 87, il tutto per un valore complessivo di L. 510.000.000, disposta dalla sig.na Anna Astorri con testamento olografo 26 maggio 1976, pubblicato in data 10 luglio 1979, n. 21783 di repertorio, a rogito dott. Cavicchioni Marcello, notaio in Roma, registrato a Roma in data 8 agosto 1979 al n. 10134.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 291

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **93**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili (monete d'oro e argento, preziosi vari) e in un conto corrente presso il Banco lariano, in Como, per un importo complessivo di L. 45.032.431, disposta dalla sig.na Astesani Aurelia con testamento olografo 2 novembre 1960, pubblicato in data 16 novembre 1972, n. 15737 di repertorio e n. 723 di raccolta, a rogito dott. Salvatore Pascali, notaio in Como, registrato a Como in data 25 novembre 1972 al n. 5664.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova alla stessa facoltà dell'Università di Sassari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di «neurochirurgia» della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967 è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Perria alla cattedra di «neurochirurgia» della stessa facoltà dell'Università di Sassari.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1982, registro n. 30, foglio n. 398.

(1533)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma della sostituzione del commissario delle società del gruppo Liquigas - Liquichimica in amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica biosintesi, Liquichimica Augusta, Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, I.C.I.R., Liquifarm - Cip Zoo, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo Zootecnica, Cip Zoo alimentari, Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, Liquigas italiana, Estigas sarda, Estigas Città, Domogas, sono state confermate la revoca del commissario dott. Eugenio Carbone e la nomina a commissario, in sua sostituzione, del dott. Enrico Baldazzi.

(1616)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 1° marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 209.1.36 (scadenza 30 aprile 1982):

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 211.1.16 (scadenza 30 aprile 1982):

Bando di concorso a nove borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.1.29 (scadenza 30 aprile 1982):

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(1559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato

Con decreti ministeriali 16 febbraio 1982 e 9 marzo 1982, registrati alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 44 Istruzione, fogli dal n. 242 al n. 255, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per la prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1980, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1981:

Gruppo n. 52

PRIMA DISCIPLINA: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE CINESE

1) Matthiae Paolo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Stucchi Alessandro, Università di Roma, membro effettivo;
3) Torelli Mario, Università di Perugia, membro effettivo;
4) Invernizzi Antonio, Università di Torino, membro supplente;
5) Carandini Andrea, Università di Siena, membro supplente;
6) Squarciapino Floriani Maria, Università di Roma, membro supplente.

Gruppo n. 55

PRIMA DISCIPLINA: AEROTOPOGRAFIA ARCHEOLOGICA

1) Giuliani Cairoli F., Università di Roma, membro effettivo;
2) Di Vita Antonino, Università di Macerata, membro effettivo;
3) Bonacasa Nicola, Università di Palermo, membro effettivo;
4) Giuliano Antonio, Università di Roma, membro supplente;
5) Frova Antonio, Università di Genova, membro supplente;
6) Orlandini Pietro, Università di Milano, membro supplente.

Gruppo n. 68

PRIMA DISCIPLINA: INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA DALL'ITALIANO IN LINGUA STRANIERA

1) Macrì Oreste, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Freschi Maria, Istituto universitario orientale di Napoli, membro effettivo;
3) De Angelis Enrico, Università di Pisa, membro effettivo;
4) Rizza Cecilia, Università di Genova, membro supplente;
5) Ruffinato Aldo, Università di Torino, membro supplente;
6) Cecioni Cesare Giulio, Università di Firenze, membro supplente.

Gruppo n. 69

PRIMA DISCIPLINA: BERBERO

1) Cardona Giorgio Raimondo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Bolognesi Giancarlo, Università Cattolica di Milano, membro effettivo;
3) Rapallo Umberto, Università di Genova, membro effettivo;
4) Trumper John, Università della Calabria, membro supplente;
5) Doria Mario, Università di Trieste, membro supplente;
6) Zamboni Alberto, Università di Padova, membro supplente.

Gruppo n. 70

PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA URALO-ALTAICA

1) Pellegrini Giovanni Battista, Università di Padova, membro effettivo;
2) Prosdocimi Aldo, Università di Padova, membro effettivo;
3) Campanile Enrico, Università di Pisa, membro effettivo;
4) Gusmani Roberto, Università di Udine, membro supplente;
5) Bolelli Tristano, Università di Pisa, membro supplente;
6) Mastrelli Carlo Alberto, Università di Firenze, membro supplente.

Gruppo n. 75

PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA CINESE

1) Lanciotti Lionello, Istituto universitario orientale di Napoli, membro effettivo;
2) Santamaria Luigi, Istituto Universitario Orientale di Napoli membro effettivo;
3) Rosiello Luigi, Università di Bologna, membro effettivo;
4) De Felice Emidio, Università di Genova, membro supplente;
5) Sidari Francesco, Università di Padova, membro supplente;
6) Vineis Edoardo, Università di Bologna, membro supplente.

Gruppo n. 87

PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA SLAVA

1ª *Commissione*:

1) Gallinaro Luporini M. Bianca, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Graciotti Sante, Università di Roma, membro effettivo;
3) De Michelis Cesare, Università di Roma II, membro effettivo;
4) Dell'Agata Giuseppe, Università di Pisa, membro supplente;
5) Ambrogio Ignazio, Università di Roma, membro supplente;
6) Kauchtschischwili Nina, I.U.L. di Bergamo, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Minissi Nullo, Istituto Universitario Orientale di Napoli, membro effettivo;
2) Strada Vittorio, Università di Venezia, membro effettivo;
3) Colucci Michele, Università di Roma, membro effettivo;
4) Bazzarelli Eridano, Università di Milano, membro supplente;
5) Fermeglia Giuseppe, Università di Milano, membro supplente;
6) Ivanov Alessandro, Università di Udine, membro supplente.

Sarà cura dell'amministrazione inviare ai singoli commissari le pubblicazioni a suo tempo trasmesse dai candidati alle commissioni, nominate con il provvedimento 24 luglio 1981, successivamente annullato.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Varese Marina in Rossi a Ferrazzi M. Luisa.

2ª *Commissione*: da Gebert Lucjna a Sitran Gino.

Gruppo n. 89

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

1) Briganti Giuliano, Università di Siena, membro effettivo;
2) Del Guercio Antonio, Università di Lecce, membro effettivo;
3) Pallucchini Rodolfo, Università di Padova, membro effettivo;
4) Ottaviano Quintavalle Arturo Carlo, Università di Parma, membro supplente;
5) Crispolti Enrico, Università di Salerno, membro supplente;
6) Sricchia Santoro Fiorella, Università di Siena, membro supplente.

Gruppo n. 135

PRIMA DISCIPLINA: FISIOCHINESITERAPIA

1) Pizzetti Marcello, Università di Roma, membro effettivo;
2) Ruju Antonello, Università di Pavia, membro effettivo;

3) Guidetti Beniamino, Università di Roma, membro effettivo;
4) Misasi Nicola, Università di Napoli, membro supplente;
5) Bonavita Vincenzo, Università di Napoli, membro supplente;
6) Fazio Cornelio, Università di Roma, membro supplente.

Gruppo n. 137

PRIMA DISCIPLINA: ONCOLOGIA CLINICA

1) Pellegrini Alberto, Università di Cagliari, membro effettivo;
2) Bianco Angelo Raffaele, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Tolone Giuseppe, Università di Palermo, membro effettivo;
4) Scuro Ludovico Antonio, Università di Padova, membro supplente;
5) Prodi Giorgio, Università di Bologna, membro supplente;
6) Pontieri Giuseppe, Università di Roma, membro supplente.

Gruppo n. 179

PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI

1) Graziosi Franco, Università di Roma, membro effettivo;
2) Paparo Frontali Laura, Università di Roma, membro effettivo;
3) Mastrandrea Vito, Università di Perugia, membro effettivo;
4) Renzini Giulio, Università di Perugia, membro supplente;
5) Bonferoni Benito, Università di Pavia, membro supplente;
6) Materassi Riccardo, Università di Firenze, membro supplente.

Sarà cura dell'amministrazione inviare ai singoli commissari le pubblicazioni a suo tempo trasmesse dai candidati alle commissioni, nominate con il provvedimento 24 luglio 1981, successivamente annullato.

Gruppo n. 207

PRIMA DISCIPLINA: COLTIVAZIONE DEI GIACIMENTI DI IDROCARBURI

1) Baldini Giovanni, Politecnico di Torino, membro effettivo;
2) Brighenti Giovanni, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Del Fà Clemente, Università di Cagliari, membro effettivo;
4) Pelizza Sebastiano, Politecnico di Torino, membro supplente;
5) Omenetto Paolo, Università di Padova, membro supplente;
6) Gecchele Giulio, Politecnico di Torino, membro supplente.

Gruppo n. 218

PRIMA DISCIPLINA: LEGISLAZIONE DEL LAVORO E DELLE OPERE PUBBLICHE

1) Zatti Paolo, Università di Ferrara, membro effettivo;
2) Quadri Enrico, Università di Bari, membro effettivo;
3) Giorgianni Michelino, Università di Roma, membro effettivo;
4) Barcellona Pietro, Università di Catania, membro supplente;
5) Fedele Alfredo, Università di Torino, membro supplente;
6) Cataudella Antonino, Università di Roma, membro supplente.

Gruppo n. 233

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

1) Muscarà Calogero, Università di Roma, membro effettivo;
2) Ceccarelli Paolo, Istituto universitario di architettura di Venezia, membro effettivo;
3) Campos Venuti Giuseppe, Politecnico di Milano, membro effettivo;
4) Caronia Giuseppe, Università di Palermo, membro supplente;
5) Giordani Pierluigi, Università di Padova, membro supplente;
6) Cardarelli Urbano, Università di Napoli, membro supplente.

(882)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi rego-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

lari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83 (registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1982, registro n. 5 Difesa, foglio n. 84), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 febbraio 1982, n. 51;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1982, è prorogato al 23 aprile 1982.

Roma, addì 24 marzo 1982

p. *Il Ministro*: CICCARDINI

(1612)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 50, IN GATTINARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio radiologico;

due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

(217/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16, IN LECCO

Concorso ad un posto di medico della prima qualifica professionale (ex ente mutualistico INAM)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico della prima qualifica professionale (ex ente mutualistico INAM).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(209/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale assegnato al presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale assegnato al presidio ospedaliero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(215/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia assegnato al presidio ospedaliero.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia assegnato al presidio ospedaliero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 aprile 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(216/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 80 del 23 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 21, in Serra S. Bruno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di puericultrice, vigilatrice, capo sala, ostetrica, ostetrica capo, dietista e collaboratore direttivo.

Automobile club d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore del ruolo amministrativo dell'A.C.I. per il personale da assegnare agli uffici provinciali dell'ente nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Triveneto.

Comitato nazionale per l'energia nucleare: Concorso, per esami, a quattro posti per operatore tecnico-professionale in prova.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820830)